

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI, MEDICINALI EQUIVALENTI (COME DEFINITI DALLA LEGGE 149/05 E S.M.I.), VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. N. 309 DEL 1990 E ALLA LEGGE N. 49 DEL 2006, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI PER IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI GESTITE DA ASC UNIPERSONALE S.R.L. PER IL PERIODO DI 48 MESI, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023 E CONTESTUALE DILAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI DEI CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO STIPULATI IN DATA 29.01.2020 E IN DATA 06.03.2020

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Gianluigi Prati

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Considerato che l'Azienda Comunale Servizi Calcinato (di seguito "Amministrazione") ha stipulato in data 29.01.2020 un contratto di accordo quadro con l'operatore economico Cooperativa Esercenti Farmacia s.r.l. e in data 06.03.2020 un contratti di accordo con l'operatore economico Comifar Distribuzione S.p.A. aventi ad oggetto fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dall'Amministrazione;

Preso atto che

- il contratto di accordo quadro con l'operatore economico Cooperativa Esercenti Farmacia s.r.l. è scaduto al 31.01.2024;
- il contratto di accordo quadro con l'operatore economico Comifar Distribuzione S.p.A. andrà in scadenza al 29.02.2024;

Considerato quindi la necessità per l'Amministrazione di affidare la fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dall'Amministrazione per un nuovo periodo contrattuale;

Preso atto che, in ragione della tipologia della fornitura e delle necessità delle Farmacie Comunali, la forma contrattuale maggiormente idonea mediante la quale definire i rapporti giuridici con i fornitori rimane quella dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice");

Preso atto che l'art. 59, comma 1, del Codice prevede per i contratti di accordo quadro una durata massima di 48 mesi;

Preso atto che l'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice prevede la possibilità di concludere un contratto di accordo quadro con più operatori economici, anche senza riaprire il confronto competitivo, e che, in ragione della natura della fornitura e delle esigenze delle Farmacie Comunali, il numero adeguato di operatori economici con cui concludere il contratto di accordo quadro risulta essere pari a 2 (due);

Considerato che, anche alla luce dei dati storici di gestione della fornitura oggetto del presente atto e del fabbisogno stimato delle Farmacie Comunali nei prossimi 48 mesi, l'importo massimo presunto del contratto di accordo quadro risulta essere pari ad € 4.800.000,00, oltre I.V.A. (oneri derivanti da rischi interferenziali pari a zero);

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), e dell'art. 71 del Codice, l'affidamento di contratti di importo pari o superiore ad e 221.000,00 deve avvenire mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice;

Preso atto che l'Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Dato atto che il servizio da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 24/12/2015 per i quali sussiste l'obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori;

Preso atto che l'Amministrazione risulta iscritta, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate nella fascia SF2 per l'affidamento di servizi e forniture e può pertanto procedere autonomamente all'affidamento oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, l'Amministrazione non intende suddividere l'appalto in lotti in quanto le prestazioni oggetto della fornitura non risultano essere frazionabili mantenendo l'appalto la propria funzionalità soltanto laddove venga gestito in maniera unitaria e omogenea;

Considerato che, stante le caratteristiche standardizzate dei prodotti oggetto di fornitura, il contratto di accordo quadro può essere affidato mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 108, comma 3, del Codice;

Preso atto che la procedura di affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale certificata Sintel di Aria Lombardia S.p.A., ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice;

Considerato quindi che si rende pertanto necessario procedere all'individuazione dei due operatori economici a cui affidare, mediante sottoscrizione di accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, la fornitura in parola mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice;

Rilevato che risulta necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara a livello europeo e nazionale, secondo quanto disposto dagli artt. 84 e 85 del Codice, mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Dato atto che l'importo stimato dell'accordo quadro risulta essere pari ad € 4.800.000,00 (Euro quattromilionioottocentomilaeuro) per una durata pari a mesi 48 (quarantotto), fermo restando che il contratto di accordo quadro cesserà di avere effetto qualora, prima di tale termine temporale, dovesse esaurirsi l'intero importo massimo stimato;

Preso atto che il contratto di accordo quadro verrà stipulato con gli operatori economici risultati, rispettivamente, primo e secondo nella graduatoria definitiva di gara;

Preso atto che, nel corso della durata contrattuale, all'operatore economico primo classificato verrà riservata una quantità minima garantita di fornitura pari ad € 1.000.000,00 e all'operatore economico secondo classificato verrà riservata una quantità minima garantita di fornitura pari ad € 800.000,00;

Preso atto che con separato atto verranno approvati gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Modello di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;

Dato atto che alla procedura sarà assegnato il CIG che verrà riportato nel provvedimento di cui al precedente punto;

Considerato che:

- l'aggiudicazione definitiva ed efficacia della procedura di affidamento avviata con il presente atto dovrà concludersi entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di adozione della determina a contrarre;
- l'attuale contratto di accordo quadro con l'operatore economico Cooperativa Esercenti Farmacia s.r.l. è scaduto al 31.01.2024;
- l'attuale contratto di accordo quadro con l'operatore economico Comifar Distribuzione S.p.A. andrà in scadenza al 29.02.2024;
- in ragione di quanto sopra, il nuovo contratto di accordo verrà stipulato oltre la scadenza temporale dei contratti di cui ai punti che precedono;
- si rende pertanto necessario disporre una dilazione del termine degli attuali contratti di accordo come di seguito specificato:
 - o contratto di accordo quadro con l'operatore economico Cooperativa Esercenti Farmacia s.r.l. dal 01.02.2024 al 31.07.2024;
 - o contratto di accordo quadro con l'operatore economico Comifar Distribuzione S.p.A. andrà dal 01.03.2024 al 31.07.2024;

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, ai fini dell'individuazione degli operatori economici (in numero pari a 2) a cui affidare la fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dall'Amministrazione per un importo massimo stimato pari ad € 4.800.000,00 (Euro quattromilionioottocentomilaeuro) per una durata pari a mesi 48 (quarantotto), fermo restando che il contratto di accordo quadro cesserà di avere effetto qualora, prima di tale termine temporale, dovesse esaurirsi l'intero importo massimo stimato oltre I.V.A.;

2. di affidare il contratto oggetto del presente atto mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice;

3. di procedere di conseguenza alla conclusione di un contratto di accordo quadro per la fornitura in oggetto con gli operatori economici che risulteranno primo e secondo nella graduatoria definitiva della procedura di gara;

4. di approvare con separato provvedimento gli atti della presente procedura di gara e specificamente:

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazione integrativa;
- Modello di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;

5. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il dott. Gianluigi Prati e di dare mandato allo stesso al fine di attivare e coordinare le relative procedure per l'affidamento delle forniture in oggetto;

6. di disporre, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento di cui al presente provvedimento, la dilazione dei termini contrattuali degli attuali contratti di accordo quadro come di seguito specificato:

- contratto di accordo quadro con l'operatore economico Cooperativa Esercenti Farmacia s.r.l. dal 01.02.2024 al 31.07.2024;
- contratto di accordo quadro con l'operatore economico Comifar Distribuzione S.p.A. andrà dal 01.03.2024 al 31.07.2024;

7. di comunicare agli attuali fornitori del contratto di accordo quadro in essere la prosecuzione del contratto di cui al punto che precede;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice, sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

L'Amministratore Delegato

Dott. Gianluigi Prati